

TITOLO I

Comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni

Art. 1 NORME GENERALI

1. Chiunque deve osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide in tutti gli ambienti scolastici:
 - mantenere, nel rispetto della reciprocità, sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica;
 - mantenere puliti ed in buono stato d'uso tutti i locali, gli spazi esterni e le attrezzature dell'Istituto; in particolare sono vietate le scritte sui muri, fatti salvi eventuali spazi autorizzati.
 - rispettare i principi di un corretto comportamento e gli orari di ingresso e di uscita dall'Istituto;
2. Tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano nei locali della scuola sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo all'interno di tutti i locali dell'Istituto. Ciò vale come norma di buona condotta e di civile convivenza, come prassi igienica raccomandata e come norma di legge. Pertanto, coloro i quali dovessero rilevare inadempienze a questa norma da parte di chiunque, sono tenuti a darne comunicazione alle autorità scolastiche competenti.
3. In applicazione della normativa vigente in materia di divieto di fumo il Dirigente Scolastico cura:
 - la più ampia diffusione degli appositi cartelli di divieto di fumo;
 - la costituzione di un'apposita Commissione antifumo autorizzata alla vigilanza ed a redigere eventuali verbali d'infrazione secondo le norme in vigore.

Art. 2 ENTRATE

1. Gli studenti possono accedere ai locali scolastici all'ora stabilita da apposita delibera del Consiglio d'Istituto.
2. Cinque minuti dopo l'ora stabilita per l'apertura dei cancelli suona la campanella per avvertire gli studenti che devono recarsi in aula per consentire l'inizio delle lezioni.
3. Considerato che le lezioni cominciano al suono della campanella di cui al precedente comma 2, eventuali ritardi non oltre i 10 minuti successivi consentiranno, comunque l'ingresso in aula.
4. Trascorsi dieci minuti dal suono della campanella che segna l'inizio delle lezioni i cancelli dell'istituto vengono chiusi e vengono riaperti per consentire l'ingresso alla seconda ora.
5. Gli studenti possono accedere alla propria classe alla seconda ora di lezione se non hanno esaurito i ritardi concessi.
6. Ciascuno studente non può, comunque superare il tetto massimo di 5 ingressi alla seconda ora per ogni quadrimestre.
Raggiunto tale limite, lo studente non può essere ammesso in classe; in tal caso i minorenni possono svolgere studio individuale in Biblioteca.
7. In caso di reiterati ritardi verrà convocata la famiglia degli studenti minorenni e/o gli studenti maggiorenni per definire le modalità di correzione del comportamento anomalo e per evitare il ripetersi del ritardo.
8. Eventuali casi diversi di cui ai precedenti commi vengono valutati in Presidenza

Art. 3 USCITE

1. Non è consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni; eventuali esigenze di uscite anticipate possono essere manifestate e richieste, con adeguata motivazione, per iscritto, al Dirigente Scolastico o suo delegato entro le 10,00; esse potranno essere accolte a condizione che:
 - gli studenti maggiorenni presentino la richiesta firmata sul libretto delle giustificazioni, mentre gli studenti minorenni potranno lasciare l'Istituto solo se accompagnati da un familiare. Casi eccezionali verranno valutati dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato.
 - lo studente che richiede l'uscita anticipata dovrà comunque essere presente in classe per almeno la metà dell'orario giornaliero, ad eccezione delle uscite necessitate da ragioni inderogabili e documentabili (ad es. motivi di salute). Le uscite per motivi personali e/o familiari non possono, comunque, essere più di quattro per ogni quadrimestre.
2. Uscite brevi: durante le lezioni non è consentito lasciare l'aula a meno di giustificati motivi e solo dopo espressa autorizzazione del docente.

Art. 4 ASSENZE

1. Per la riammissione in classe dopo le assenze gli alunni dovranno attenersi alle seguenti norme:
 1. tutte le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora di lezione; i docenti, al momento della presentazione del libretto personale, dovranno esigere e verificare la completa e corretta compilazione delle caselle sia in riferimento al motivo dell'assenza, sia all'autenticità della firma dei genitori;
 2. le assenze per malattia superiori a 5 giorni (compresa la domenica o i giorni festivi) dovranno essere giustificate oltre che nel libretto anche con la presentazione del certificato medico;
 3. Gli studenti sprovvisti della giustificazione potranno essere ammessi in classe con riserva dal docente della prima ora; l'ammissione con riserva va annotata nel diario di classe e viene sciolta il giorno immediatamente successivo.
 4. In caso di mancata giustificazione scritta si procede come segue:
 - il secondo giorno lo studente minorenne viene trattenuto in classe e contemporaneamente si informa la famiglia che al terzo giorno non può essere ammesso in classe per mancata giustificazione dell'assenza;
 - gli studenti maggiorenni sprovvisti di giustificazione non verranno ammessi in classe dal terzo giorno.
 - I docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti che registrano assenze prolungate o numerose; l'evento comporta l'informazione alle famiglie degli studenti minorenni e/o un colloquio con gli studenti maggiorenni.

Art. 5 RICREAZIONE

1. La ricreazione si svolge in orario unico per tutti gli studenti
2. Al suono della campana che segnala il termine della ricreazione gli alunni dovranno trovarsi nelle rispettive aule.
3. In caso di ritardo lo stesso verrà annotato nel registro di classe.

Art. 6 ALUNNI PENDOLARI

1. Gli alunni pendolari che hanno difficoltà a rispettare l'orario delle lezioni perché domiciliati in zone non sufficientemente servite dai mezzi pubblici, possono essere autorizzati per tutto l'anno scolastico (o soltanto temporaneamente in relazione alle esigenze) all'ingresso in deroga rispetto alle disposizioni di cui al precedente art. 2, presentando apposita domanda al Dirigente Scolastico.

Art. 7 ASSEMBLEA DI CLASSE

1. L'Assemblea di classe viene autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato a seguito di richiesta presentata almeno 5 giorni prima della data prevista e deve contenere l'assenso dei docenti delle ore richieste.
2. Gli alunni dovranno redigere il verbale rispettando i punti all'ordine del giorno e consegnarlo al Dirigente Scolastico.

Art. 8 ASSEMBLEA D'ISTITUTO

1. Le assemblee di istituto rappresentano un'occasione di crescita democratica e culturale; pertanto, gli studenti debbono parteciparvi in modo attivo e disciplinato.
2. Il Dirigente Scolastico consente lo svolgimento di un'assemblea al mese, per la durata massima dell'orario di lezione.
3. Altra assemblea mensile può essere concessa in orario extracurricolare, subordinatamente alla disponibilità dei locali e alle urgenze esplicitate nella richiesta.
4. Alle assemblee d'istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
5. Su richiesta degli studenti le assemblee d'istituto possono essere utilizzate per lavori di gruppo, seminari, visite tecniche ed altre attività precedentemente programmate.
6. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della metà più uno del Comitato Studentesco o del 10% degli studenti iscritti.

Art. 9 UTILIZZO DEL TELEFONO E DEL CELLULARE

1. E' fatto divieto a chiunque di utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione.
2. Qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del docente presente in classe, potranno recarsi in segreteria dove potranno usufruire dei telefoni della scuola.

TITOLO II

Uso degli spazi e delle strutture scolastiche

Art. 10 UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e sindacali.
2. Gli studenti, per finalità culturali, possono ugualmente utilizzare i locali dell'istituto, oltre l'orario delle attività didattiche, previa autorizzazione.
3. Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti.

4. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i vari responsabili.
5. Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e a utilizzare gli armadi per custodire ciò che è in relazione con l'attività didattica.

Art. 11 DISCIPLINA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO ED ALL'IMPIEGO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Per quanto riguarda il funzionamento e l'impiego delle strutture scolastiche di seguito elencate sono pienamente valide le norme di disciplina generali di cui all'art.1 integrate dalle norme comuni e particolari affisse in ciascuna delle strutture indicate:
 - o aule didattiche e aule speciali
 - o laboratori scientifici
 - o biblioteche
 - o segreteria
 - o servizi igienici
 - o cortile e spazi interni
2. Norme Comuni
 1. gli studenti devono osservare le seguenti norme di comportamento:
 - o mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni e di chiunque sia presente;
 - o in attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli studenti dovranno stare in classe, mantenendo un comportamento corretto;
 - o usare un tono ed un volume di voce consono ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare i colleghi delle aule adiacenti;
 - o rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi preventivamente autorizzate dal Docente presente in aula;
 - o al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalle aule durante le ore di lezione, le uscite brevi dall'aula riguarderanno un solo studente alla volta e dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente;
 - o usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali;
 - o mantenere pulito ed in buono stato d'uso il proprio banco.

Art. 12 LABORATORI

1. I laboratori sono aule speciali particolari in quanto dotati di strumentazioni a volte semplici e a volte sofisticate, ma sempre delicate e costose e, inoltre, perché in essi risalta più che in altri luoghi l'esigenza di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli studenti e del personale. Pertanto, il comportamento degli alunni deve essere irreprensibile e improntato ad una autodisciplina personale e collettiva esemplare.
2. Norme particolari sono affisse nei laboratori, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 13 BIBLIOTECA

1. L'Istituto possiede una biblioteca centrale che contiene un cospicuo numero di volumi e riviste.
2. Tutti i volumi sono a disposizione degli studenti, dei docenti e di tutto il personale della scuola per consultazione o prestito, previa richiesta al personale incaricato e nel rispetto delle norme particolari affisse all'interno della biblioteca stessa.

Art. 14 SEGRETERIA

1. La segreteria è un centro nevralgico della scuola; gli studenti vi si recano per svariati motivi; poiché negli uffici il personale deve avere la possibilità di lavorare serenamente ed in tranquillità, l'accesso sarà opportunamente regolato e consentito ad una sola persona per ciascun ufficio nel rispetto degli orari di apertura al pubblico;
2. Norme particolari sono affisse nei locali, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 15 DISTRIBUTORI

1. E' struttura a disposizione degli studenti e di tutto il personale della scuola.
2. Norme particolari sono affisse nei locali, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 16 SERVIZI IGIENICI

1. I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano.
2. Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d'igiene e di buona educazione, in particolare:
 1. è vietato fumare
 2. è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili
 3. è obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli;
 4. coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento delle spese.

Art.17 SPAZI ESTERNI

1. Questi spazi rendono più vivibile la nostra scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori addetti e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta.
2. L'uso dell'ascensore è riservato al personale della scuola, docenti ed ATA e agli studenti infortunati o diversamente abili.

TITOLO III

Sanzioni disciplinari

Art.18 SANZIONI DISCIPLINARI

1. Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi offerti dalla "scuola" e, in base ai principi di democrazia, hanno il dovere di rispettare le regole sociali stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.
2. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
4. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
6. L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. Il consiglio di classe, per un valido motivo, può, quindi, sospendere condizionalmente la sanzione, che verrà scontata in caso di recidiva.
7. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari inflitte nel corso dell'anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione della violazione dei doveri.

8. Tutti i provvedimenti disciplinari devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti.
- L'allontanamento dell'alunno può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari e, comunque, per periodi non superiori a quindici giorni. L'organo competente a determinare la sanzione disciplinare deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività, concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.
 - Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, il Consiglio di Classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi. Qualora si dispongano periodi di allontanamento dalla scuola, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica. Lo studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare il piano di recupero predisposto dal Consiglio di Classe.
 - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti, entro 3 giorni dalla comunicazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola.
 - L'organo di garanzia è composto: dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da uno studente e da un genitore designati dal Consiglio di Istituto, da due docenti designati dal Collegio. Esso decide, in caso di controversia, su conflitti che sorgono in merito all'applicazione del presente regolamento.
 - Per eventuali norme non contenute nel presente regolamento, si farà riferimento a quanto riportato nello Statuto delle studentesse e degli studenti

TITOLO IV

Visite guidate e viaggi di istruzione

Art. 19 VISITE GUIDATE

1. Il Consiglio di Classe, nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa e didattica, organizza le visite guidate nel territorio, la partecipazione agli spettacoli cinematografici e/o teatrali, sulla scorta di un'apposita programmazione predisposta all'inizio dell'anno scolastico.
2. E' consentita la realizzazione delle attività di cui al comma precedente solo nel caso in cui non meno del 60% degli studenti iscritti e frequentanti la classe aderisca e partecipi con il contributo finanziario richiesto.
3. Per le procedure relative alle autorizzazioni previste per le visite guidate, il docente proponente deve curare tutti gli adempimenti necessari con la segreteria didattica e con la segreteria amministrativa.
4. Situazioni diverse vengono valutate dai Consigli di Classe.

Art. 20 VIAGGI D'ISTRUZIONE

1. Il Consiglio di Classe, nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa e didattica, programma sulla scorta della programmazione didattica ed in riferimento alle attività delle aree di progetto ed organizza i viaggi d'istruzione, di norma, per un periodo di tempo non superiore a gg. 5.
2. E' consentita, di norma, la realizzazione delle attività di cui al comma precedente solo nel caso in cui almeno i 2/3 degli studenti iscritti e frequentanti la classe aderisca e partecipi con il contributo finanziario richiesto. I viaggi di istruzione si svolgono, di norma, tutti nella medesima settimana anche se prevedono itinerari diversi.

3. Per le procedure relative alle autorizzazioni previste per i viaggi di istruzione, il docente proponente deve curare tutti gli adempimenti necessari con la segreteria didattica e con la segreteria amministrativa.
4. Situazioni diverse vengono valutate dai Consigli di Classe.

Art.21 Scolarizzazione all'estero

1. Gli studenti che intendono effettuare di periodi di scolarizzazione all'estero hanno l'obbligo di chiedere il parere al consigli di classe.
2. Il consiglio di classe concede il nullaosta dopo aver valutato le competenze acquisite dagli studenti richiedenti e la partecipazione alla vita della scuola; in nessun caso può essere concesso nullaosta per gli studenti che hanno debiti formativi degli anni scolastici precedenti non risolti;
3. Lo studente richiedente deve indicare la tipologia di scuola estera che intende frequentare e deve allegare il piano di studi della medesima scuola, il consiglio di classe delibera le materie che lo studente deve integrare al suo rientro e i docenti delle discipline interessate forniscono allo studente in partenza un piano di lavoro individuale sul quale al suo rientro sarà valutato.
4. Lo studente al suo rientro deve certificare con apposita documentazione rilasciata dalla scuola ospitante il percorso effettuato e la valutazione ottenuta; il consiglio di classe apprezza il tutto, convalida il certificato di valutazione esibito e determina le modalità di integrazione delle materie non effettuate nella scuola estera.
5. Nessun onere può essere richiesto a carico della scuola per le esperienze di scolarizzazione; è compito delle famiglie affrontare e risolvere tutte le questioni organizzative ed economiche connesse all'esperienza oggetto del presente articolo.
6. Eventuali altre forme di scolarizzazione saranno valutate dagli Organi Collegiali competenti

TITOLO V

Norme finali

Art.22 Norme finali

1. Il presente regolamento interno fa parte integrante del PTOF è conforme alle norme contenute nell'art. 4 del DPR 249/98 (come riformato dal DPR 235/2007),
2. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
3. Eventuali situazioni particolari relative all'applicazione del presente regolamento vengono esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

